

COMUNICAZIONE DEI VERSAMENTI DEI SOCI ALLE SOCIETÀ'

Entro il prossimo **31 ottobre** scade il termine per inviare la **comunicazione** dei dati relativi ai **finanziamenti/capitalizzazioni**, effettuati dai soci persone fisiche, o familiari, alle società/ditte individuali, nel corso del 2015. Sono tenuti all'adempimento **tutte le imprese e società**, sia in contabilità ordinaria, sia semplificata. Devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni (distintamente gli uni dalle altre) che, in corso d'anno, per singolo socio/familiare, **abbiano superato 3.600 euro**. In presenza sia di finanziamenti, sia di capitalizzazioni, devono essere compilati distinti moduli. Non è prevista dalla norma la comunicazione relativa a: - dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria (finanziamenti tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata); - capitalizzazioni che non rappresentano un reale apporto di denaro (aumento capitale sociale a titolo gratuito, sottoscrizione aumento capitale sociale non ancora versato, passaggio di riserve a capitale sociale, ecc.); - rinuncia a finanziamenti da parte del soggetto concedente (se il versamento del finanziamento è avvenuto nel 2015, si comunica il solo versamento); - restituzione di finanziamenti.

ACQUISTI IMMOBILIARI GIUDIZIARI: AGEVOLAZIONI

Con un provvedimento poco valorizzato dai mezzi d'informazione sono state introdotte importanti **agevolazioni** per l'**acquisto di immobili** nell'ambito di una procedura giudiziaria di **espropriazione immobiliare**, ovvero di una **procedura di vendita fallimentare**. Si tratta dell'art. 16 della legge n. 49 dell'8.4.2016. Le principali caratteristiche del provvedimento sono le seguenti: - l'agevolazione prevede per l'acquirente le **imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa**; - possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che svolgono attività d'impresa, a condizione che **rivedano** gli immobili <agevolati> **nei due anni successivi** all'acquisto (pena l'applicazione delle predette imposte in misura ordinaria, con sanzioni 30% ed interessi), ed i privati che **acquistano** l'im-

mobile con i requisiti <**prima casa**>; - la **scadenza** dell'agevolazione è il **31.12.2016** (fa fede la stipula dell'atto).

TRASFERTE DEI DIPENDENTI NEL COMUNE: NUOVE OPPORTUNITÀ'

Come noto, i rimborsi spese ai dipendenti, per **trasferite** nell'ambito del **territorio comunale** ove ha sede l'impresa, non costituiscono reddito per il percipiente (e sono deducibili dal datore di lavoro), **solo nel limite delle spese documentate dal vettore** (taxi, mezzi di trasporto pubblici, ecc.). Secondo l'Agenzia delle entrate (**risoluzione n. 83 del 28.9.2016**), in tale ambito sono da comprendere anche le spese sostenute per il <**car sharing**>. Con tale servizio, assimilabile ad un **noleggio <ad ore>**, è possibile prelevare e restituire l'auto in più punti determinati della città. Il requisito, perché si producano gli effetti del <rimborso spese non tassato>, è che il **fornitore** del servizio **specifichi in fattura**: - il destinatario della prestazione (l'intestazione è valida anche se reca solamente il nominativo del dipendente); - il percorso effettuato, con l'indicazione del luogo di partenza e di arrivo; - la distanza percorsa; - la durata; - l'importo dovuto.

IMMOBILIARI: PER INTERESSI

PASSIVI NUOVE REGOLE DAL 2016

A partire dall'**esercizio 2016** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la **deducibilità degli interessi** <fuori ROL>, per le **immobiliari**, è condizionata alla presenza di nuovi requisiti. L'art. 4 del D. Lgs. n. 147/2015 (decreto <crescita ed internazionalizzazione>) prevede la deduzione <**automatica**> degli interessi passivi ricorrendo **tutte le seguenti condizioni**: - gli interessi passivi devono derivare da un mutuo ipotecario, contratto per l'**acquisizione** o la **ristrutturazione** di un immobile destinato alla **locazione**, oppure da un contratto di <**leasing**>, sempre relativo ad un immobile destinato alla locazione; - l'**attivo patrimoniale** della società deve essere **prevalentemente** investito in immobili destinati alla locazione (la prevalenza deve essere considerata a **valori correnti**); - i **ricavi** della società devono essere costituiti per almeno **due terzi** da **locazioni immobiliari**.

BENI IN COMODATO: VALUTAZIONE DELL'INERENZA

Un tema da lungo tempo dibattuto e che ancora non trova sempre conclusioni univoche è quello della deduzione dei costi (in particolare, **ammortamenti**), da parte del comodante, relativi ai **beni concessi in comodato** a terzi. Abbiamo dall'Agenzia delle entrate alcune indicazioni generali che possono aiutarci a verificare l'**inerenza** (e quindi, la deducibilità) dei costi in parola; in particolare, questo **requisito** è **soddisfatto** quando: - il bene è utilizzato dal comodatario nell'ambito di un'attività **strettamente funzionale** all'esigenza di produzione del comodante (risoluzione n. 225/2002); - il bene, di fatto, **trasferisce** la propria utilità all'**impresa proprietaria** e non a quella che immediatamente lo utilizza (circolare n. 90/2001). Tra i numerosi **esempi** di <inerenza> che ci vengono dall'Amministrazione finanziaria, pur precisando che l'analisi deve comunque avvenire di volta in volta, segnaliamo: - **espositori** di prodotti concessi ai rivenditori; - **stampi** messi a disposizione di una ditta fornitrice di contenitori, allo scopo di ridurre il prezzo d'acquisto; - impianti di **distribuzione del carburante**; - i <**tintometri**> (attrezzature per mescolare i colori) concessi ai clienti, obbligati ad acquistare i colori esclusivamente dal comodante. Ai fini della corretta determinazione delle **percentuali** di ammortamento (del bene in comodato), occorre riferirsi all'attività esercitata dal **comodante**, e non a quella del comodatario (risoluzione dell'Agenzia n. 133/2010).

REGISTRO REVISORI: OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC

Entro il prossimo 30 novembre i **revisori legali e le società di revisione** dovranno **comunicare** al Registro il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, eventualmente, aggiornarlo nel caso quello comunicato a suo tempo non fosse più attivo. La comunicazione deve avvenire rigorosamente tramite le ordinarie **modalità telematiche**, mediante l'accesso all'<Area riservata> del portale www.revisionelegale.mef.gov.it. Riguardo ai revisori **professionisti**, iscritti in Albi, Ordini o Collegi professionali, ai fi-

ni della comunicazione al Registro, ciascuno singolo iscritto può indicare la casella di PEC **già utilizzata per l'Ordine professionale** o Collegio d'appartenenza o, alternativamente, una casella diversa dalla precedente. **Non** è consentita l'adozione di **caselle <condivise>** o comuni, ad esempio, per più professionisti appartenenti ad uno stesso studio associato. Qualsiasi eventuale **aggiornamento** dell'indirizzo PEC dovrà poi essere comunicato **entro 30 giorni** dalla variazione. Le sanzioni per la mancata comunicazione delle informazioni obbligatorie, o il mancato aggiornamento dei dati nei tempi previsti, sono stabilite dall'art. 24 del D. Lgs. n. 39/2010, poi modificato dal D. Lgs. n. 135/2016 (**da 50 a 2.500 euro**). Per saperne di più, è a disposizione la circolare della Ragioneria generale dello Stato del 29.9.2016.

PRESCRIZIONE PER I REATI TRIBUTARI

Dal giorno della presentazione delle dichiarazioni dei redditi iniziano a decorrere anche i **termini di prescrizione** (causa di estinzione del reato) per eventuali **illeciti penali** di tipo dichiarativo. I termini di prescrizione decorrono anche nel corso del processo penale, con la conseguenza che la **sentenza definitiva** deve **intervenire entro tali termini**. Attualmente, per gli illeciti penali tributari commessi **dopo il 17 settembre 2011**, sono previsti i seguenti termini: - per i reati di omesso versamento delle ritenute, dell'IVA, l'indebita compensazione e la sottrazione fraudolenta si applica il termine di **6 anni**, ovvero 7 e mezzo, in caso di interruzione; - per tutti gli altri reati (dichiarazioni fraudolente, infedeli, omessa presentazione, occultamento o distruzione di scritture contabili, emissione di fatture false) trova applicazione il più lungo termine di **8 anni** (10, in presenza di cause interruttive). La prescrizione si può **interrompere** in presenza di uno degli atti previsti dall'art. 160 del Codice penale, ma, per i soli reati tributari, l'art. 17 del D. Lgs. n. 74/2000, ha inserito anche il **verbale di constatazione e/o l'atto di accertamento delle relative violazioni**, atti che normalmente, essi stessi, rilevano illeciti penali (fiscali).

RINVIO ASSEMBLEA DI SRL PER SCARSA INFORMAZIONE

Per le società per azioni, l'art. 2374 del Codice civile prevede la possibilità che i soci, rappresentanti almeno **un terzo** del capitale sociale, possano chiedere il **rinvio dell'assemblea**, se dichiarano di **non essere** sufficientemente **informati** sugli oggetti posti in deliberazione. La stessa norma **non è prevista** per le S.r.l., e dottrina e giurisprudenza non si trovano d'accordo sull'applicazione analogica di detto articolo. Il consiglio che si apprende dagli esperti è di **intervenire sullo statuto**, escludendo o ammettendo il rinvio al citato art. 2374, oppure prevedendo un'apposita disciplina di richiesta di rinvio dell'assemblea, ipotizzando l'affidamento di tale facoltà ad una **qualsiasi minoranza** dei soci, più o meno qualificata. Più in generale, secondo il Consiglio notarile di Firenze, può essere valutata l'opportunità di inserire nello statuto (di S.r.l.) un **rinvio di carattere generale** alle norme delle società per azioni.

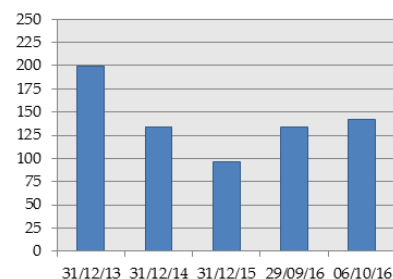
NOVITA' SUI DIVIDENDI DELLE CONTROLLATE

Dalle anticipazioni riguardanti il principio contabile **OIC 21**, di prossima emanazione, si apprende che lo stesso vieterà, dal bilancio dell'esercizio 2016, la contabilizzazione di dividendi in due fattispecie abbastanza ricorrenti tra controllante e controllata. Nei **paragrafi 57 e 58** del predetto documento è precisato che i dividendi devono essere contabilizzati dalla partecipante **non anteriormente** al momento in cui sorge il diritto alla riscossione delle somme, in seguito alla **delibera assunta in tal senso dall'assemblea dei soci** della partecipata. **Non** sarà quindi **più possibile**, da parte delle società controllanti, né anticipare la rilevazione (del dividendo) nell'esercizio di **<maturazione>** (intendendosi quello in cui il reddito è prodotto), contando sulla **proposta dell'organo amministrativo** della controllata e sul completo controllo dell'assemblea, né nel caso in cui l'**approvazione della bozza di bilancio** da parte dell'organo amministrativo della controllata sia avvenuta **prima** dell'approvazione della bozza di bilancio della controllante.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	06/10/16	29/09/16
3 mesi	-0,31	-0,31
6 mesi	-0,21	-0,20
1 anno	-0,07	-0,07
CAMBI	06/10/16	29/09/16
Euro - USD	1,1185	1,1221
Euro - yen	116,00	113,88
SPREAD	06/10/16	29/09/16
Btp vs BUND 10 years	141,6	133,7

ANDAMENTO SPREAD



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.